

Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza 24-06-2014, n. 14279

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29276-2008 proposto da:

A.S.L./(OMISSIS) - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell'avvocato CARDARELLI ITALO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.D.M.F.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1474/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/12/2007 r.g.n. 1198/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l'Avvocato CARDARELLI IDA per delega CARDARELLI ITALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo.

Con la sentenza n. 1474 del 2007 la Corte d'Appello di Salerno condannava l'Azienda Sanitaria Locale Salerno (OMISSIS) a corrispondere a C.d.M.F. la somma di L. 30 milioni (così corretto l'originario dispositivo con *decreto del 18.12.2007*) a titolo di retribuzione di posizione ex art. 56 del CCNL 5.12.1996 per l'attività di responsabile del Servizio Igiene e Sanità ambientale e scolastica presso il Distretto sanitario n. (OMISSIS) svolta nel periodo dal (OMISSIS). La Corte rilevava che tale componente della retribuzione non era stata corrisposta al dirigente medico - contrariamente a quanto dedotto dalla ASL - considerato che gli era stata riconosciuta una voce del tutto diversa, denominata "salario di risultato"; aggiungeva che l'art. 56 del CCNL del 5.12.1996, laddove prevede che detta retribuzione sia erogata sulla base della graduazione della funzioni dirigenziali e "nei limiti di disponibilità del fondo" non introduce una condizione per l'insorgenza del diritto, bensì un parametro per la sua corretta determinazione. Quantificava quindi il dovuto nella misura minima prevista dalla norma di riferimento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste per una commisurazione in misura più elevata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ASL Salerno (OMISSIS).

C.d.M.F. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione.

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, compendiato nel quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis c.p.c., operante *ratione temporis* in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5.12.2007).

La ASL ricorrente deduce "Violazione o falsa applicazione degli artt. 51, 55, 56, 57 e 60 del CCNL del 5.12.1996 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, nonché degli artt. 26, 35 e 39 del medesimo CCNL per l'area dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità stipulato il 8.6.2000". Sostiene che dalla lettura delle indicate disposizioni emergerebbe, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, che l'attribuzione del trattamento economico di posizione dipende dalla graduazione delle funzioni dirigenziali; che tale dipendenza attiene sia alla sua parte fissa che alla parte variabile; che l'attribuzione del trattamento economico dipende altresì dalla disponibilità e dalla capienza del fondo all'uopo istituito; che è la stessa contrattazione collettiva a prevedere un sistema di reciproca "comunicabilità" tra il fondo per la retribuzione di posizione e quello per la retribuzione di risultato. Tali conclusioni sarebbero avallate anche dalla nota n. 1943 del 20.2.2002 dell'Aran, che ha riconosciuto che l'adeguamento della retribuzione di posizione è strettamente collegato alla messa a regime del sistema, vale a dire all'attuazione della graduazione delle funzioni, condizione essenziale per la necessaria e imprescindibile correlazione fra la retribuzione e l'incarico.

Aggiunge che nel caso la retribuzione di posizione è stata erogata al medico, mentre la quota variabile è stata fatta confluire nella retribuzione di risultato, non avendo la ASL provveduto a determinare la graduazione delle funzioni.

Nel quesito di diritto si chiede a questa Corte di dire se sia legittima la condotta della ASL che, non avendo ancora determinato la graduazione delle funzioni, abbia riconosciuto ed erogato al dr. C.D.M. la parte variabile della retribuzione di posizione per gli anni di servizio 1998/2002 facendola confluire nella voce "retribuzione di risultato".

2. Il motivo non è fondato, essendo la soluzione adottata dalla Corte di merito coerente con la disciplina dettata dalla normativa collettiva di riferimento.

2.1. La retribuzione di posizione nasce con il CCNL per la Dirigenza medica e veterinaria del Comparto Sanità 1994-1997, ossia con il primo contratto stipulato dopo le riforme del Servizio sanitario nazionale (*D.Lgs. n. 502 del 1992*) e del Pubblico Impiego (*D.Lgs. n. 29 del 1993*), riforme che hanno trasformato il Medico Dipendente del Servizio sanitario in un Dirigente Medico. Tale retribuzione nella previsione contrattuale si è affiancata alla retribuzione tabellare, costituendo il corrispettivo per l'incarico e per la qualificazione professionale acquisiti dal medico.

I nuovi incarichi dirigenziali sono divisi dal contratto in due tipologie, a seconda che comportino la Direzione di Struttura (art. 56) o che non la comportino (art. 57). Ciascuna delle due tipologie è a sua volta suddivisa in altri due livelli ("fasce"), in relazione alle dimensioni della struttura di riferimento (art. 56, lett. a e b e art. 57, lett. a e b): si hanno così quattro "fasce" di incarico, a ciascuna delle quali viene attribuito un valore economico dell'indennità di posizione che può essere determinato dall'azienda nell'ambito ricompreso tra il limite minimo e quello massimo indicati. L'art. 51 prevede inoltre che nell'ambito di tali fasce valoriali le ASL individuino la graduazione delle funzioni, in applicazione di determinati parametri. La retribuzione di posizione è poi prevista dall'art. 55, che la definisce al comma 1 come "una componente del trattamento economico dei dirigenti di 1^a e 2^a livello dell'area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 è collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente". Essa è composta da una parte fissa ed una variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni, ai sensi del

D.Lgs. 29 del 1993, art. 24. La parte fissa si forma attraverso il conglobamento di indennità precedentemente percepite dal medico (comma 3), mentre la componente variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni in relazione alle tipologie di incarico ("fasce") individuate dagli artt. 56 e 57.

La norma aggiunge che in fase transitoria - per il periodo dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi previsti dagli artt. 56 e 57 - la retribuzione di posizione dei dirigenti è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella allegato n. 3 del contratto. Gli artt. 56 e 57 poi nei rispettivi primi commi prevedono che le aziende ed enti definiscono la retribuzione di posizione per i dirigenti "nei limiti delle disponibilità del fondo di cui agli artt. 60 e 61", nell'ambito delle fasce di valore dagli articoli stessi individuate in relazione a ciascuna fascia, così manifestando che i limiti di disponibilità del fondo possono comunque determinare un aumento, ma mai una diminuzione dei minimi indicati.

Dalle lettura delle disposizioni sopra richiamate si evince che la determinazione della tipologia dell'incarico e della graduazione delle funzioni ha lo scopo di parametrare l'indennità di posizione al reale valore dell'incarico svolto. Tale parametrizzazione non costituisce tuttavia una condizione per l'erogazione dell'indennità, che spetta comunque, anche a prescindere dall'effettiva determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali ad opera dell'Azienda sanitaria. Ciò si desume in primo luogo dal fatto che la retribuzione di posizione ha conglobato in parte indennità preesistenti, tanto che la determinazione dei valori da adottarsi in sede di prima applicazione del contratto e sino al conferimento degli incarichi di dirigenza di cui agli artt. 56 e 57 è stata operata nella tabella 3 sia per la parte fissa che per quella variabile in base alla posizione funzionale di provenienza, al fine di non creare una soluzione di continuità nell'erogazione degli importi. Inoltre, nella previsione contrattuale essa costituisce una componente della retribuzione del dirigente, volta a compensare il valore della prestazione resa, il cui adempimento non può essere rimesso alla condotta del debitore.

2.2. Il CCNL 8.6.2000 per il quadriennio 1998 - 2001 conferma e precisa tale regolamentazione. L'art. 26 modifica infatti l'art. 51, comma 4 del CCNL del 1996, specificando che "La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria - è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o - per quelli già di 1° livello - dalla originaria provenienza da posizioni funzionali o economiche del *D.P.R. n. 384 del 1990*. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B)." Il contratto all'art. 35 lettera A) punto n. 5) specifica altresì che la retribuzione di posizione, nella misura minima -di parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, fa parte del trattamento fondamentale della retribuzione dei dirigenti.

All'art. 39 poi detta la specifica disciplina della retribuzione di posizione, precisando al comma 6 che "La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26 - è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996".

Dispone quindi che le singole aziende possono incrementare in misura diversa la componente variabile minima prevista dalla tabella, in relazione alle disponibilità del fondo che la alimenta, ma non possono comunque scendere al di sotto di tale minimo.

2.3. Nè può valere in senso contrario l'argomentazione del ricorrente secondo la quale l'ARAN nella

Delib. n. 1943 del 2002 avrebbe sostenuto la sua tesi. Il contenuto di tale delibera non è stato infatti riportato nel ricorso, dove ci si limita a fornirne una lettura soggettiva e parziale e senza neppure indicarne la collocazione nel fascicolo. Sotto tale aspetto, il motivo è improcedibile per non essere stato assolto l'onere sancito e sanzionato *dall'art. 369 c.p.c.*, comma 2, n. 4, nella configurazione che ne risulta per effetto dell'elaborazione di questa Corte e da ultimo delle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 25038 del 07/11/2013, ed in contrasto con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione, privo di momenti di istruzione.

2.4. Correttamente pertanto la Corte di merito ha ritenuto che la retribuzione di posizione, quantomeno nella misura minima, dovesse essere riconosciuta al Dirigente Medico.

2.5. Deve essere quindi dettato il seguente principio di diritto: "La retribuzione di posizione costituisce secondo le previsioni dei CCNL per la Dirigenza medica e veterinaria del Comparto Sanità del 5.12.1996 e del 8.6.2000 una componente fondamentale della retribuzione dei dirigenti, la cui erogazione non è condizionata all'effettiva determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali ad opera dell'Azienda sanitaria".

Quanto alla deduzione secondo la quale l'indennità in effetti sarebbe stata corrisposta al medico nell'ambito della retribuzione di risultato, essa contraddice il contrario assunto posto a base della sentenza gravata e sorretto dall'analisi delle risultanze di causa, con affermazione apodittica che non censura i passaggi motivazionali della Corte di merito con puntuali e documentate contestazioni.

4. Il ricorso dev' essere quindi rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo la parte convenuta svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2014